

Il Sistema unico di qualificazione e la Camera arbitrale

L'Autorità è chiamata a svolgere rilevanti compiti di vigilanza anche per quanto riguarda due elementi fondamentali introdotti dalla legge quadro: il Sistema unico di qualificazione delle imprese e la Camera arbitrale. Per l'espletamento di questi compiti, già prima dell'emanazione del regolamento si è attivata per definire il relativo assetto organizzativo, sia per quanto riguarda l'individuazione di nuove strutture, sia per l'attribuzione di nuovi compiti a quelle esistenti.

Il ruolo di vigilanza dell'Autorità sul sistema di qualificazione introdotto dalla legge quadro è stato precisato nel regolamento definitivamente approvato e in vigore.

**Sistema
di qualificazione ...**

A norma di legge, l'Autorità, sentita una commissione consultiva istituita nel proprio ambito, autorizza le Società Organismi di Attestazione (SOA), soggetti di diritto privato titolari di potestà pubblica, ad attuare il sistema di qualificazione, che consiste nell'attestazione della qualificazione delle imprese, rilasciata in base a contratti intercorrenti con queste ultime e necessaria affinché le stesse si rendano contraenti delle stazioni appaltanti.

Ruolo dell'Autorità è dunque quello di individuare le società di diritto privato dotate dei requisiti per rilasciare l'attestazione di qualità, autorizzarle ad operare e revocare l'autorizzazione, a seguito del venir meno di quei requisiti. Presso l'Autorità vengono quindi tenuti, aggiornati e resi pubblici dall'Osservatorio, sia l'elenco delle SOA autorizzate a svolgere l'attività di attestazione sia l'elenco delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.

... compiti ...

La permanenza dei requisiti in capo alle SOA e il loro comportamento, che deve essere improntato a principi di trasparenza e di garanzia di *par condicio* tra gli operatori, è oggetto di monitoraggio esercitato dall'Autorità,

Capitolo 10

anche tramite ispezioni e richieste di documenti. Il controllo sulle SOA può essere anche richiesto da un'impresa che rivolga un'istanza motivata di verifica circa la sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione a favore di altra impresa.

Sempre su richiesta delle imprese interessate, l'Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle stesse imprese per ottenere la qualificazione. In questi casi, l'Autorità, previa acquisizione di tutte le informazioni necessarie, può indicare alla SOA le condizioni da osservare per dare esecuzione al contratto stipulato con l'impresa. Anche le attestazioni rilasciate dalle SOA sono oggetto di controllo dell'Autorità, attraverso verifiche a campione.

... profili
organizzativi

Per l'adeguato svolgimento 'a regime' delle incombenze derivanti dall'istituzione del nuovo Sistema di qualificazione delle imprese, è necessario, da un lato, acquisire adeguata professionalità e sussiste, dall'altro l'opportunità che la struttura operativa sia adeguatamente potenziata. In attesa di questa auspicata modifica legislativa si sono assunte iniziative per assolvere, nel breve termine, le incombenze derivanti dall'istituzione del Sistema, utilizzando le strutture esistenti.

Camera arbitrale ...

Innovazione di sostanziale rilievo apportata dalla legge quadro è l'istituzione presso l'Autorità della Camera arbitrale, che giudicherà sulle controversie in materia di opere pubbliche, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.

L'istituzione della Camera arbitrale presso l'Autorità si riconduce alla scelta del legislatore di individuare nell'Autorità stessa l'organo di tutela dei valori di buon andamento ed imparzialità e della libera concorrenza fra gli operatori, nel rispetto del diritto comunitario, con conseguente vigilanza e monitoraggio sul contenzioso in materia di lavori pubblici. La posizione di indipendenza attribuita dalla legge all'Autorità le conferisce l'idoneità a creare, nell'ambito della sua struttura, un organo per la definizione delle controversie, sulla base di una decisione consensuale delle parti.

... profili
organizzativi ...

In particolare, sotto il profilo organizzativo, spetta all'Autorità nominare il Consiglio arbitrale, organo della Camera, scegliendo i membri tra

soggetti che siano in grado di garantire indipendenza ed autonomia a questo istituto e provvedere alla scelta del Presidente del Consiglio arbitrale. L'Autorità fornirà proprio personale per la struttura di segreteria da destinare alla Camera arbitrale.

Le norme di procedura del relativo giudizio e le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione delle controversie, saranno emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge quadro.

La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento dei collegi arbitrali.

L'originaria formulazione della norma sulla definizione delle controversie¹ aveva suscitato numerosi dubbi interpretativi e non poche perplessità circa la legittimità costituzionale di alcune sue previsioni. La nuova ste-sura², sostituendo integralmente il testo, ha introdotto al primo comma la generale possibilità di deferimento ad arbitri di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Va evidenziata la riconosciuta natura facoltativa dell'arbitrato, anche alla luce del consolidato orientamento della Corte costituzionale in ordine alla illegittimità dell'arbitrato obbligatorio, in quanto chi vuol far valere un diritto in giudizio non può che rivolgersi ai giudici ordinari oppure ai giudici speciali³, con la sola alternativa del ricorso al giudice arbitrale come libera scelta volontaria da parte dei soggetti contendenti. È questa una soluzione conforme ai risultati dell'esperienza maturata nei rapporti tra soggetti privati.

... orientamento
giurisprudenziale ...

Possono essere deferite alla competenza arbitrale le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto ma non quelle attinenti alle procedure di affidamento degli appalti.

... competenze

¹ Art. 32.

² Dovuta alla l. n. 415/98.

³ Artt. 102 e 103 Cost.

PAGINA BIANCA

*Sezione III***Interventi e primi percorsi dell'Autorità**

- | | |
|-------------|--|
| Capitolo 11 | Le iniziative di collegamento con soggetti e istituzioni |
| Capitolo 12 | L'attività consultiva e i temi di riflessione |
| Capitolo 13 | La risposta del mercato degli appalti all'istituzione dell'Autorità e le scelte valutative a fronte delle questioni emerse |
| Capitolo 14 | Gli interventi di regolazione, le indagini speciali e l'attività sanzionatoria |

PAGINA BIANCA

11

Le iniziative di collegamento con soggetti e istituzioni

Concretezza alla funzione di vigilanza, che spetta all'Autorità, può essere assicurata soltanto se attivi e intensi divengano i collegamenti con tutti i soggetti, pubblici e privati che, a vario titolo, intervengono nel mercato dei lavori pubblici in ambito locale, nazionale ed europeo.

L'insieme delle diverse iniziative è stato orientato a definire, nello spirito della legge quadro e per il perseguimento dei principi di legalità ed efficienza posti a base della propria attività, rapporti con detti soggetti pubblici e privati perché l'Autorità potesse proporsi come destinataria di informazioni e segnalazioni e al tempo stesso come promotrice di attività per il coordinamento delle diverse iniziative in campo e per stimolare adempimenti funzionali alla piena applicazione della legge. Le linee di attività intraprese al riguardo sono molto diversificate; qui ne verranno delineati i tratti essenziali e saranno esaminate le iniziative più significative ad esse riconducibili.

**L'Autorità
come 'punto
di riferimento'**

Come previsto dalla legge quadro¹, l'Autorità ha innanzitutto avviato contatti con le strutture che dispongono di sistemi di elaborazione dati rilevanti per il settore dei lavori pubblici, per acquisire informazioni in merito alle specifiche banche dati (tipologia dei dati, periodicità e modalità di raccolta) e poter quindi verificare l'effettiva possibilità di istituire collegamenti stabili.

**Banche dati
di altri enti**

La norma già ricordata prevede infatti che l'Osservatorio operi mediante procedure informatiche sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamenti con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica,

¹ Art. 4, co. 15.

Capitolo 11

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle regioni, dell'Unione province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle Casse edili.

Dall'esame delle disposizioni normative concernenti funzioni ed articolazioni dell'Osservatorio si desume, più in generale, che il legislatore lo abbia previsto come beneficiario dei sistemi già in atto presso altre amministrazioni pubbliche. Una conferma in tal senso è intervenuta con le disposizioni contenute nella legge² istitutiva del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici presso il CIPE e nel disegno di legge recante misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Queste previsioni sono certamente coerenti con principi di economicità, così da non richiedere dati già in possesso di pubbliche amministrazioni, ma per la funzionalità e la rispondenza ai fini istituzionali dell'Autorità, non può essere totalizzante il ricorso da parte dell'Osservatorio, come unica fonte di informazione, alle banche dati richiamate.

L'indagine compiuta in proposito³ ha infatti posto in rilievo che, in via generale, gli uffici della maggior parte delle amministrazioni centrali e locali mantengono aggiornata la situazione delle opere pubbliche di loro competenza, ma i dati vengono raccolti in modo disomogeneo e non sempre memorizzati con strumentazioni informatiche. Per ovviare a questi problemi sono stati messi in atto progetti di raccolta dati informatizzata che però non possono produrre, nell'immediato, risultati soddisfacenti. In sostanza, tempi e modi di aggiornamento delle banche dati indicate dalla legge quadro sono tali che è apparso sconsigliabile affidare la funzionalità e l'operatività dell'Osservatorio a questa fonte di informazioni. Di conseguenza, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di avviare una raccolta delle informazioni e dei dati rilevanti espressamente indicati dalla legge.

² Legge 17 maggio 1999, n. 144.

³ Per la descrizione dei risultati ottenuti, vedi capitolo 16.

Sempre in attuazione di espresse previsioni normative relative all'Osservatorio⁴, l'Autorità ha provveduto, sin dalla data della formale costituzione dello stesso, ad avviare contatti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per giungere a definire i modi ed i protocolli dell'articolazione regionale dell'Osservatorio. A tal proposito, è stato costituito un gruppo di lavoro misto (Autorità-Regioni) per elaborare le linee guida per pervenire, in modo sollecito, a rendere operative le predette sezioni regionali.

Regioni ...

... sezioni regionali
dell'Osservatorio ...

È stato elaborato, a conclusione dei lavori, un Protocollo generale che detta le linee ed i criteri per il buon funzionamento delle sezioni regionali, sul quale, a termini di legge, è stato ottenuto il concerto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. È stato approntato anche uno schema di protocollo d'intesa per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità e ciascuna regione o provincia autonoma⁵. In conseguenza di questo accordo bilaterale, sono state attivate le sezioni regionali, al cui funzionamento l'Autorità contribuirà nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Parallelamente, attraverso lo stesso gruppo di lavoro, si è proceduto alla definizione delle schede di rilevazione⁶ dei dati relativi alle fasi di realizzazione dell'opera pubblica, alla anagrafica delle stazioni appaltanti, alle informazioni consuntive annuali per gli appalti al di sotto dei 150.000 ecu, nonché a quelle analitiche sulle trattative private al di sopra e al di sotto di tale soglia⁷.

⁴ Art. 4, co. 14.

⁵ Il protocollo è stato sottoscritto da tutte le regioni, tranne Abruzzo, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano. I testi di ambedue i Protocolli sono riportati nel Volume II, Sezione IV.

⁶ Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293 e del 22 febbraio 2000, n. 43. Il contenuto delle schede è riportato nel Volume II, Sezione IV. Per consentirne la compilazione e la trasmissione per via informatica, l'Autorità ha anche predisposto dal 15 febbraio 2000 l'attivazione di un sito *Internet* dal quale ciascuna stazione appaltante può estrarre la scheda o le schede informative di propria competenza.

⁷ Le indicazioni sui dati da acquisire sono contenute nell'art. 4, co. 16, lett. a) e all'art. 24, co. 17 e 18.

Capitolo 11

Si sono così poste le basi per la realizzazione di una banca dati informatizzata nella quale, a partire dal 1° marzo 2000, i dati che saranno inviati dalle stazioni appaltanti verranno archiviati in maniera sequenziale, in modo da renderli facilmente utilizzabili.

... unità
specializzate Ancora con riferimento ad espresse previsioni normative⁸, l'Autorità ha avviato contatti con le Regioni per accertarsi circa l'operatività delle Unità specializzate per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche⁹, delle quali è chiamata ad avvalersi. A tutt'oggi¹⁰, in base alle risposte pervenute, si può rilevare che le unità sono state formalmente costituite solo in nove regioni mentre in altre cinque i relativi compiti sono esercitati da strutture diverse e in sei regioni non si è provveduto né ad istituire le unità né ad attivarne comunque le funzioni.

Anche per quanto riguarda gli altri organismi dei quali è chiamata ad avvalersi¹¹ — Consiglio superiore dei lavori pubblici e Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali — l'Autorità ha ritenuto di segnalare ai ministri interessati l'opportunità di adottare un atto organizzativo che stabilisca la competenza a formulare i pareri richiesti, con utili effetti per la loro sollecita pronuncia.

Contatti ad
ampio raggio ... Oltre ai collegamenti espressamente previsti dalla legge, l'Autorità ha operato nel senso di ampliare l'ambito dei propri interventi — in coerenza con l'interpretazione data alla propria funzione di vigilanza — per approfondire la conoscenza del sistema delle opere pubbliche nelle sue molteplici espressioni.

Al fine di rendere la propria azione sempre più adeguata al perseguimento delle finalità assegnate dalla legge, l'Autorità ha operato per pro-

⁸ Art. 4, co. 5.

⁹ Previste dall'art. 14, co. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. l. 12 luglio 1991, n. 203.

¹⁰ L'informazione è aggiornata al 28 gennaio 2000 e si riferisce a venti regioni.

¹¹ Vedi capitolo 6.

muovere un costante aggiornamento culturale, anche attraverso la partecipazione ad iniziative (seminari, tavole rotonde e così via) intese all'approfondimento di tutte le tematiche riguardanti la materia dei lavori pubblici e di quelle strettamente collegate.

Inoltre, in aggiunta alla raccolta di dati quantitativi, di cui si è detto, è stata promossa l'acquisizione di tutta la documentazione e delle informazioni utili al fine sia di accertare l'esistenza di disfunzioni e patologie sia di conoscere le iniziative che a vario titolo, in ambito nazionale e nell'Unione Europea, contribuiscono all'affermazione dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia e all'approfondimento del dibattito scientifico e culturale sul tema delle opere pubbliche. Queste iniziative sono state assunte anche nella consapevolezza dell'importanza di conoscere e monitorare le esperienze provenienti 'dal basso' per ampliare, anche con contenuti strettamente collegati alle realtà locali, la propria conoscenza del settore.

In questo spirito, sono stati assunti contatti con soggetti pubblici e privati, rappresentativi degli operatori nel mercato dei lavori pubblici dal lato sia della domanda sia dell'offerta, per stimolare segnalazioni utili ad identificare problemi interpretativi generali e fenomeni diffusi di vischiosità delle procedure che ostacolano una gestione dei lavori pubblici idonea ad assicurare qualità, efficienza ed efficacia. Sempre in materia di deviazioni dell'attività amministrativa dalle regole del settore, sono stati intrapresi contatti con i Tribunali amministrativi e con il Consiglio di Stato, per acquisire contezza di loro pronunce che configurino responsabilità delle pubbliche amministrazioni in materia di appalti, fattispecie oggetto dell'attività di vigilanza.

L'Autorità ha inoltre promosso contatti con quei soggetti la cui attività istituzionale presenta profili di collegamento funzionale con la propria azione di vigilanza. In questo senso vanno intesi i contatti avviati con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per lo specifico profilo della tutela della libera concorrenza tra gli operatori del settore, con l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, con riferimento agli specifici problemi connessi all'utilizzazione delle informazioni e dei dati e

Capitolo 11

con il Ministero del tesoro, per quanto attiene all'attività di raccolta ed elaborazione di dati relativi agli investimenti pubblici, anche in considerazione della loro regionalizzazione.

... protocolli
di legalità ...

Tra le iniziative già maturate 'dal basso', in Italia, specifica attenzione ha rivolto l'Autorità a quelle orientate a proporre modelli operativi per affrontare, in collegamento con le diverse realtà territoriali, l'applicazione dei principi di legalità, efficienza e trasparenza nel settore degli appalti, attraverso la definizione di 'protocolli di legalità'. Con questo strumento, enti territoriali, prefetture e altri uffici statali, istituzioni e formazioni sociali a vario titolo esponenti delle collettività locali, convergono nuove procedure e forme di intervento per individuare e scoraggiare il verificarsi di fenomeni di sostanziale illegalità nel settore degli appalti pubblici. Il panorama delle iniziative maturate al riguardo è diversificato sia per gli specifici obiettivi posti a base di ciascuna di esse sia per la varietà delle istituzioni e dei soggetti coinvolti.

... Ministero
degli interni

L'Autorità, oltre che mantenere i collegamenti con i promotori delle anzidette iniziative, ha anche ritenuto di sensibilizzare sulla materia il Ministro degli interni per avviare forme di collaborazione istituzionale orientate a promuovere sistematicamente la raccolta e lo scambio di informazioni sulle iniziative avviate sul territorio nazionale nelle quali siano presenti le prefetture e sui loro risultati, per favorire, anche attraverso questo strumento, la piena applicazione della legge quadro.

Unione Europea

Coerentemente con i compiti che la legge assegna all'Autorità — che comprendono, tra l'altro, la vigilanza sul rispetto del diritto comunitario e del principio della libera concorrenza tra gli operatori — sono stati altresì avviati rapporti con soggetti ed istituzioni che in ambito comunitario intervengono direttamente o indirettamente nella materia dei lavori pubblici.

Considerata la grande rilevanza che le iniziative della Commissione europea nella materia dei lavori pubblici rivestono per l'attività dell'Autorità, è stato attivato un collegamento con la rappresentanza italiana a Bruxelles, per acquisire sistematicamente informazioni circa le iniziative as-

sunte e i provvedimenti adottati in sede comunitaria nella materia di competenza. Sono stati inoltre avviati contatti con la Direzione generale XV della Commissione europea per i problemi attinenti al mercato interno e alla politica degli appalti pubblici della UE; con la Corte dei conti europea, al fine di instaurare una proficua collaborazione nell'attività di vigilanza sul corretto impiego dei finanziamenti comunitari; con la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, per la partecipazione alle riunioni riguardanti le procedure di infrazione contestate dalla UE allo Stato italiano. L'avvio di questi contatti ha posto le premesse perché l'Autorità possa svolgere la propria attività istituzionale di vigilanza sul rispetto degli obblighi comunitari.

Ancora in ambito europeo, sono state acquisite informazioni tramite le ambasciate di ciascuno Stato membro, circa l'esistenza di organismi omologhi (seppur variamente denominati: agenzie, dipartimenti o autorità) che esercitino la vigilanza sui lavori pubblici negli altri Paesi dell'Unione. Con tali organismi sono stati quindi avviati scambi di informazioni con l'obiettivo di arrivare, in un prossimo futuro, ad instaurare una sistematica attività di collaborazione per definire un quadro aggiornato e completo sull'applicazione delle direttive comunitarie in ciascuno Stato membro e sulle soluzioni giuridico-istituzionali adottate per la soluzione delle controversie.

L'interesse per le iniziative europee trova anche fondamento nel dibattito attualmente in corso — avviato in seguito all'invito alla riflessione contenuto nella Comunicazione (98) 143 — sulle modifiche da introdurre nel sistema dei contratti pubblici per migliorarne la flessibilità e l'efficacia e sul ruolo potenziale delle Autorità indipendenti per contribuire a tale evoluzione. In questo ambito, l'Autorità ha ritenuto importante promuovere la propria partecipazione alla costruzione del nuovo sistema comunitario sugli appalti di lavori pubblici ed è risultata particolarmente significativa l'esperienza avviata con la *Danish Competition Authority*, responsabile del

Capitolo 11

Progetto Pilota promosso dalla Commissione Europea al quale l'Autorità sta fornendo il proprio contributo di esperienza e di proposta¹².

**Progetto
Twinning-PHARE** Sempre in ambito europeo, l'Autorità sta operando congiuntamente al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del *Twinning Project*, volto a fornire supporto operativo alle amministrazioni nazionali dei Paesi candidati a far parte dell'Unione Europea, per favorire l'estensione a quei Paesi di programmi e regimi giuridici coerenti con la disciplina comunitaria. I progetti di intervento sono finanziati dall'Unione Europea con i fondi PHARE e vengono programmati dagli Stati membri attraverso proposte di collaborazione ai governi nazionali dei Paesi dell'Europa centro-orientale provenienti da un singolo Stato membro o dalla collaborazione bilaterale o plurilaterale. Le proposte già presentate da parte del Dipartimento delle politiche comunitarie e dell'Autorità, quest'ultima per la parte riguardante i pubblici appalti, per la Lituania, la Slovacchia e la Romania sono incentrate su progetti congiunti con altri Paesi della UE¹³, per valorizzare l'interazione tra esperienze amministrative e professionali provenienti da Paesi con differenti sistemi giuridici. Le prime due proposte sono state già approvate mentre la terza è attualmente in attesa di una valutazione da parte della Commissione europea.

**Programmazione
negoziata** Sono state inoltre assunte iniziative volte ad acquisire informazioni sugli interventi realizzati attraverso forme di incentivazione e di contribuzione a sostegno delle aree depresse del Paese, attuate mediante la cosiddetta *programmazione negoziata*, che concretamente si realizza attraverso i ben noti strumenti del *patto territoriale*, del *contratto di programma* e del *contratto di area*. Si è infatti ritenuto opportuno offrire agli operatori un quadro di riferimento chiaro sulle implicazioni derivanti dalla legge quadro per tali

¹² Vedi capitolo 2.

¹³ In particolare, il NOU (*National Board for Public Procurement*) svedese — per la Lituania e la Slovacchia — e il Governo greco per la Romania.

nuove modalità di intervento, finanziariamente rilevanti e destinate ad affermarsi ulteriormente in futuro.

Le norme¹⁴ che disciplinano la concessione di agevolazioni, mediante gli strumenti indicati, nei confronti di iniziative intese al sostegno delle aree depresse del territorio nazionale non prefissano le quote di finanziamento pubblico rispetto ai contributi di eventuali cofinanziatori privati. Ciò comporta l'impossibilità — in via preventiva e generale — di stabilire se gli strumenti della programmazione negoziata siano compresi o esclusi dall'ambito di applicazione della legge quadro in materia di lavori pubblici. Le deliberazioni del CIPE¹⁵ inoltre non quantificano né predeterminano quote sotto il profilo delle agevolazioni e delle contribuzioni. In linea di principio, quindi, agli interventi suddetti si applica la normativa della legge quadro¹⁶, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso, in relazione alla concreta rilevanza delle quote di contributo pubblico.

Per contribuire a delineare con chiarezza l'ambito di applicazione della legge quadro e offrire agli operatori elementi di riferimento ben definiti, l'Autorità ha ritenuto opportuno stabilire contatti diretti con il Ministero del tesoro e con i responsabili sul territorio dei singoli patti, contratti d'area e contratti di programma. L'attività di reperimento delle informazioni è tuttora in corso e non è possibile trarre conclusioni sulle concrete modalità di realizzazione di tali interventi e, pertanto, sull'ambito effettivo di applicazione della legge quadro nel campo considerato. Dalle informazioni acquisite, comunque, è possibile rilevare che, affinché gli operatori possano avere un quadro certo di riferimento al riguardo, sarebbe auspicabile che nell'atto di finanziamento fosse specificata l'attribuzione delle risorse alle diverse componenti dello stesso (attrezzature, edifici, e così via). La ma-

¹⁴ D.l. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. l. 9 dicembre 1992, n. 488; d.l. 23 giugno 1995, n. 344, conv. l. 18 agosto 1995, n. 341; d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96; d.l. 23 ottobre 1996, n. 548, conv. l. 20 dicembre 1996, n. 641; l. 30 giugno 1998, n. 208.

¹⁵ Le concrete modalità di attuazione della programmazione negoziata sono regolate dalle deliberazioni del CIPE assunte il 25 febbraio 1994, il 21 marzo 1997, il 18 dicembre 1997, il 26 febbraio 1998, il 17 marzo 1998, il 6 maggio 1998, il 9 luglio 1998.

¹⁶ Art. 2, co. 2, lett. c).

Capitolo 11

teria, peraltro, è in evoluzione. L'eliminazione¹⁷ delle parole «ed edifici industriali» dal testo della legge quadro¹⁸ ne aveva in pratica ristretto l'ambito di applicazione. La mancata conversione del decreto lascia immutati i termini del problema, anche se sono in corso nuove iniziative legislative al riguardo. Rimane ferma, comunque, l'opportunità dell'accertamento caso per caso, considerato che alle scelte delle imprese esecutrici già adottate si applica comunque la disciplina previgente.

¹⁷ Ad opera dell'art. 12, d.l. 30 dicembre 1999, n. 502.

¹⁸ Art. 2, co. 2.